



## Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

### VADEMECUM

#### GUIDA AI PRESTITI PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI

##### Art. 48 D.Lgs. 42/2004

Questo vademecum rappresenta una guida per i detentori di beni culturali, le istituzioni, i curatori e gli organizzatori di mostre che desiderano richiedere l'autorizzazione al prestito di beni culturali per eventi espositivi. Le procedure per i prestiti di beni culturali sono regolamentate dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali" e dettagliate in direttive e circolari. In particolare, la circolare 29/2019 della Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio (DG-ABAP), scaricabile [QUI](#), rappresenta il quadro procedurale più aggiornato per la realizzazione di mostre che prevedano l'esposizione di beni culturali.

In questo VADEMECUM sono segnalati tempi e documentazione che deve essere prodotta in fase istruttoria per il buon esito della richiesta. Tutte le istanze che riguardano beni culturali custoditi sul territorio dell'area metropolitana di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna e le eventuali integrazioni documentali devono essere inviate via PEC alla Soprintendenza all'indirizzo: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it).

La Soprintendenza è tenuta a valutare:

- l'eshaustività della documentazione prodotta dai soggetti coinvolti nell'organizzatore della mostra
- lo stato di conservazione dei beni richiesti
- l'adeguatezza del contesto espositivo (progetto scientifico)
- le condizioni ottimali per la movimentazione, l'imballaggio e il trasporto

Per dubbi in merito alla corretta istanza da sottoporre alla Soprintendenza o per chiarimenti riguardo alle procedure qui descritte, potete contattare il referente dell'Ufficio Mostre presso la Soprintendenza.

#### PROCEDURA PER IL PRESTITO DI BENI CULTURALI

**Ai fini di una corretta procedura di prestito, entro 120 giorni dalla data dell'inaugurazione l'organizzatore della mostra o il proprietario/prestatore dovrà indirizzare alla Soprintendenza l'istanza di prestito (il modello è scaricabile nella sezione modulistica).**

**All'istanza andranno allegati i seguenti documenti:**

- Progetto scientifico della mostra con indicazione dei curatori, del comitato scientifico e di quello organizzatore;
- Elenco, anche provvisorio, delle opere che si intendono esporre in mostra;
- Fotografie a colori leggibili, che permettano una facile identificazione, del bene di cui si chiede l'autorizzazione al prestito, dati identificativi (numero scheda di catalogo, se esistente, misure, peso, proprietà); se l'istanza riguarda più beni si richiede anche una tabella riepilogativa dei beni con dati identificativi e apposito spazio per fotografia riconoscibile;
- Standard facility report del luogo espositivo o dei luoghi espositivi (nel caso di mostre itineranti dovranno essere indicate tutte le sedi con le date di inizio e termine dell'evento in ciascuna sede);
- Nominativo del responsabile della custodia delle opere richieste;
- Scheda di prestito (*loan form*) sottoscritta dal soggetto proprietario o prestatore



## *Ministero della Cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

### Nella scheda di prestito bisogna riportare i seguenti dati essenziali:

- Titolo e autore
- Tipologia di bene e materiali
- Numero di inventario;
- Misure;
- Valore assicurativo;
- Eventuali preferenze riguardo la compagnia di assicurazione;
- Eventuali istruzioni per movimentazione/imballaggio/trasporto;
- Indicazioni circa l'utilizzo delle immagini e eventuali diciture da utilizzare nel catalogo;
- Nominativo e contatto del proprietario/possessore/detentore;

**N.B.** Per i beni Archeologici di proprietà Statale presenti sul territorio della SABAP-CA, preliminarmente all'iter autorizzativo, è necessario verificare la disponibilità al prestito dei reperti attraverso i funzionari archeologi territorialmente competenti. Tale passaggio sostituisce la redazione delle schede di prestito.

### **Successivamente alla presentazione dell'istanza, l'organizzatore della mostra entro 60 giorni dalla data dell'inaugurazione dovrà integrare l'istanza con la seguente documentazione:**

- Scheda conservativa di prestito, come da modello ministeriale. La scheda può essere precompilata a cura di restauratore/conservatore di beni culturali dell'ente prestatore e sottoposta a verifica da parte del personale della Soprintendenza; sarà cura di questo ufficio contattare il prestatore per concordare una data di sopralluogo per la verifica dello stato conservativo del bene;
- Nominativi delle ditte specializzate individuate per l'affidamento delle operazioni di movimentazione, imballaggio, trasporto e allestimento/disallestimento delle opere;
- Nominativo della Compagnia Assicurativa incaricata per la copertura e indicazione di schema assicurativo (all risks e da chiodo a chiodo);
- Dichiarazione sullo stato giuridico del bene, sulla legittimità della provenienza e del possesso, in particolare per beni di natura archeologica;
- In caso di bene di proprietà privata: copia del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;

### **Nel caso di MOSTRE ORGANIZZATE ALL'ESTERO l'istanza va corredata anche dalla seguente documentazione**

- Garanzia di restituzione a fine della manifestazione emessa dal soggetto ospitante o organizzatore;
- In caso di opere di proprietà statale o di enti pubblici, nota sottoscritta dall'omologo ministero dello Stato ospitante che attesti l'immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano;
- Indicazione dell'Ufficio Esportazione da cui transiteranno le opere in prestito

### **Entro 20 giorni dalla data dell'inaugurazione l'organizzatore della mostra dovrà produrre i seguenti documenti:**

- Certificato Assicurativo con prova dell'attivazione della copertura (quietanza di pagamento o similari);



*Ministero della Cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

- Cronoprogramma delle operazioni di movimentazione e contatti dei responsabili della movimentazione. Il cronoprogramma va sempre concordato almeno 2 settimane prima dell'inizio delle operazioni con l'Ufficio Mostre;

Si prega di assicurarsi che **tutta la documentazione richiesta venga fornita in modo completo e nei tempi previsti**. Ciò è fondamentale per il buon esito della richiesta di prestito.

Il prestito in alcuni casi deve essere autorizzato dagli uffici centrali del Ministero della Cultura.

La seguente tabella indica quali beni sono disponibili per il prestito con provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Generale del Ministero della Cultura. La procedura è la medesima e il destinatario dell'istanza rimane la Soprintendenza territorialmente competente che deve esprimere parere istruttorio preliminare.

TIPOLOGIE DI BENI AUTORIZZATI DA DG-ABAP	
1.	<b>Prestito di beni culturali per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte che si tengano all'estero.</b>
2.	<b>Prestito di beni culturali le cui dimensioni, e/o materiali costitutivi e tecnica, e/o stato conservativo richiedano particolari cautele sotto il profilo della conservazione e/o della manipolazione e trasporto:</b>
a.	Dipinti su tavola superiori a 150 cm in una delle due dimensioni;
b.	Dipinti su tela superiori a 300 cm in una delle due dimensioni;
c.	Sculture in pietra, metallo, materiali ceramici superiori a 100 cm in una delle due dimensioni;
d.	Sculture in gesso indipendentemente dalle dimensioni;
e.	Sculture in genere di peso uguale o superiore ai 100 kg;
f.	Opere di difficile e/o rischiosa movimentazione in rapporto al peso, uguale o superiore ai 100 kg, o alla collocazione abituale;
g.	Affreschi, dipinti murari e/o mosaici staccati superiori a 150 cm in una delle due dimensioni;
h.	Oggetti di particolare fragilità in relazione al materiale costitutivo e/o alla tecnica di esecuzione - quali, ad esempio, manufatti in cera, carta, pergamena; tessuti, piume, oreficerie, vetri, cristalli; beni di interesse etnoantropologico; installazioni, opere ambientali e/o di carattere effimero -, la cui movimentazione, per caratteristiche intrinseche e/o stato conservativo e/o specifiche necessità di allestimento, presenti particolari criticità;



*Ministero della Cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

	i.	Opere, beni culturali o cose frammentarie e/o ricostituite a seguito di eventi calamitosi, guerre, atti di terrorismo.
<b>3.</b>	<b>Prestito di beni culturali di particolare rilevanza in rapporto all'ambito o contesto di provenienza:</b>	
	a.	Beni che appartengono al nucleo principale di un museo o collezione e/o costituiscono elemento caratterizzante di un contesto architettonico e/o monumentale;
	b.	Beni "icona" in rapporto alla percezione e aspettative del pubblico;
	c.	Beni ai quali è attribuito un particolare valore simbolico e/o identitario da parte di una comunità o collettività;
	d.	Insieme di beni provenienti dai medesimi contesti, musei o istituti e luoghi della cultura pubblici, raccolte e/o collezioni private pubblicamente fruibili;
	e.	Beni che si prestano e movimentano nell'ambito di particolari e specifici accordi culturali stipulati anche con istituzioni estere;
	f.	Beni movimentati più di due volte nell'arco degli ultimi tre anni.
<b>4.</b>	<b>Prestiti di particolare difficoltà per i quali le Soprintendenze ritengano opportuno richiedere il preventivo parere di questa Direzione generale.</b>	

#### EVENTI EFFIMERI

“Nel caso in cui la movimentazione di beni culturali non possa essere considerata un prestito per mostre ai sensi dell'articolo 48 del Codice, o perché l'ente organizzatore sposta semplicemente i propri beni dal luogo di abituale conservazione allo spazio in cui si svolgerà l'evento, o perché trattasi di manifestazioni di natura limitata ed effimera, o prive di progetto scientifico e catalogo, o organizzate a fini di lucro e/o in luoghi commerciali come le fiere, si applica il procedimento di spostamento temporaneo di beni culturali mobili di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali.” (Circ. DG-ABAP 29/2019)

#### ARMI

La custodia delle armi e la loro eventuale esposizione al pubblico può avvenire solo dopo aver effettuato le verifiche necessarie circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti, ai sensi dell'art. 20 della L. 110/75, dall'art. 10 del D.M. 14 aprile 1982 (vedasi link) e appurato che siano adempite tutte le necessarie previsioni di sicurezza.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20>

[https://www.conarmi.org/media/faq\\_files/DM\\_14\\_04\\_1982.pdf](https://www.conarmi.org/media/faq_files/DM_14_04_1982.pdf)